



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

La valutazione dei rischi alla luce del lavoro che cambia e delle indicazioni dell'Ente di controllo e vigilanza

Il processo di valutazione e il documento di valutazione dei rischi

Speaker

Mariarosaria Spagnuolo

5 aprile 2016



RSPPITALIA

 salute e sicurezza 

www.rsppitalia.com

D.Lgs. n. 81/2008

Principi cardine nel percorso della valutazione dei rischi



- Non delegabilità da parte del datore di lavoro
- Conoscenza e individuazione dei rischi
- Organizzazione del lavoro ed attribuzione di ruoli ed incarichi nell'ambito delle mansioni
- Partecipazione attiva e consapevole di tutta la struttura: informazione, formazione ed addestramento
- Adozione delle misure
- Verifica e controllo dell'efficacia delle misure
- Miglioramento continuo

I riferimenti normativi

Direttiva 391/89/CEE

Art.6.3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento, deve:

a) **valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.**

A seguito di questa valutazione, e se necessario, **le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:**

- **garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;**
- **essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;**

b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;

c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;

d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 28 «La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro...»

Art. 29 «Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.....»

Legge Comunitaria 2014

Modifica gli articoli 28 e 29, in relazione alla procedura di infrazione n. 2010/4227

- ✓ all'articolo **28, comma 3-bis**, sono aggiunti i seguenti periodi:

*«Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso **idonea documentazione** [es. relazioni tecniche, verbali di riunioni, scambio di e-mail ecc.], dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»*

- ✓ all'articolo **29, comma 3**, sono aggiunti i seguenti periodi:

*«Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso **idonea documentazione** [es. relazioni tecniche, verbali di riunioni, scambio di e-mail ecc.], dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, ⁵ il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»*

Attuazione Jobs Act

- ❑ Il D.Lgs. n. 81/2015 (!) conferma la centralità del rispetto della normativa per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per:
 - il lavoro intermittente;
 - il lavoro a tempo determinato – **N.B. Senza valutazione dei rischi si converte in lavoro a tempo indeterminato**
 - la somministrazione di lavoro.
- ❑ La norma vieta questi tipi di contratti quando il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
- ❑ Le "misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto" sono elementi formali richiesti dalla normativa
- ❑ **N.B. Regolarità contributiva** - Il rispetto delle norme sulla valutazione dei rischi è un elemento necessario anche per la regolarità contributiva ed è oggetto della autocertificazione prevista alla competente Direzione Territoriale del Lavoro (Decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015)

Dal Pericolo ... al rischio

UN PERCORSO – PROCESSO DI CONOSCENZA

art. 2, comma 1, lettera q) D.Lgs n.81/08 :

Valutazione globale e documentata di **tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori** presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

... Nella scelta delle attrezzature/sostanze/sistemazione dei luoghi di lavoro...


Rischi particolari per specifici gruppi di lavoratori

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato

TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Rischi lavoratrici in stato di gravidanza

Rischi connessi a differenze di genere, alla provenienza da altri Paesi ed alla specifica tipologia contrattuale




Processo di valutazione
dei rischi; strumenti “chiave”




Partecipazione alla valutazione dei rischi

... Valutazione dei rischi

Art. 2 «Valutazione globale e documentata di **tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza»



Rischio imprenditoriale....



Rischio «lavorativo».... (elenco non esaustivo tratto dall'Accordo sulla formazione del 2011)

- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
- Etichettatura (REACH CLP),
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione
- ...
- Videoterminali,
- Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Esodo e incendi, primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati
- Età (**tema dell'invecchiamento, lavori usuranti ecc.**)
- Genere
- Provenienza geografia
- Tipologia contrattuale
- ...

Fattore di rischio tecnici/condizioni pericolose

- 1) *attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili);*
 - 2) *elettricità;*
 - 3) *illuminazione;*
 - 4) *incendio ed esplosione;*
 - 5) *composizione dei luoghi, locali e posti di lavoro;*
 - 6) *microclima;*
 - 7) *movimentazione manuale dei carichi;*
 - 8) *radiazioni ionizzanti;*
 - 9) *radiazioni non ionizzanti*
 - 10) *rumore;*
 - 11) *vibrazioni;*
 - 12) *videoterminali;*
 - 13) *agenti chimici;*
 - 14) *agenti biologici;*
 - 15) *eventuali altri pericoli particolari della propria situazione operativa*
- Ecc.*

Fattori di rischio comportamentali /azioni pericolose

- a) *carenze del processo di lavoro. (rischi connessi ad un'impostazione errata del processo dal punto di vista della sicurezza);*
- b) *organizzazione del lavoro non adeguata;*
- c) *definizione dei compiti (chi fa cosa) e delle responsabilità poco chiara;*
- d) *assenza di procedure di lavoro organizzative;*
- e) *assenza di un sistema di controllo dell'efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza realizzati tecnici organizzativi e procedurali;*
- f) *assenza di una procedura per l'informazione e la formazione e l'addestramento;*
- g) *assenza di un razionale piano di movimentazione dei carichi;*
- h) *mancata conoscenza delle mansioni collaterali necessarie per il corretto svolgimento della "mansione" prevista nell'organico;*
- i) *altre mancanze comportamentali dei soggetti sopra indicati durante lo svolgimento delle attività lavorative*

Ecq.3

Figure coinvolte nel processo/percorso di valutazione dei rischi



A proposito dell'obbligo di *vigilare* del datore e del dirigente

- NB. Comma 3-bis. Il datore di lavoro e i **dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 [preposti, *lavoratori, installatori, medico competente*], ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di **vigilanza** del datore di lavoro e dei **dirigenti****
- **ANCHE NELLE SITUAZIONI DI SMARTWORKING**

La Dispensa di Assolombarda

Giugno 2013

Area Salute e Sicurezza sul Lavoro

**sicurezza salute
e prevenzione**

**DISPENSE
ASSOLOMBARDA**

La valutazione dei rischi
dal 626 al decreto 81
Una guida per orientarsi...



- La valutazione del rischio dal principio europeo alla applicazione nazionale
- Art. 28, D.Lgs. n. 81/2008 – “Anatomia” di un articolo
- Il percorso valutativo
- L’identificazione dei pericoli
- Analisi e valutazione dei rischi
- La valutazione dei rischi come processo partecipato e di formazione: proposte di strumenti adottabili
- Documento di valutazione dei rischi - La programmazione delle misure per il miglioramento
- Fase di realizzazione
- Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
- Il documento di valutazione dei rischi: un esempio per la redazione

d) Schema Documento di Valutazione dei Rischi

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI**

**Decreto Legislativo
del 9 aprile 2008, n. 81 artt. 17, 28 e 29**

DI

.....

SEDE DI

Revisione del

➤ **NOTIZIE GENERALI DELL'AZIENDA/UNITA' PRODUTTIVA**

Settore: ATTIVITA' [Si consiglia di riportare il codice AT.ECO. principale dell'azienda e quelli secondari, così come da visura camerale]		
ORARIO DI LAVORO <i>Es. orario flessibile, turni, orario continuato ecc.</i>		
[Le informazioni sull'orario di lavoro e sulla presenza o meno di turni sono utili per il processo di valutazione dei rischi]		
Totale lavoratori: [Inserire il dato aggiornato riferito a una data precisa, tenendo presente i criteri di individuazione e di computo dei lavoratori individuali negli articoli 2, 3 e 4 del Testo unico]		n.
Dirigenti	Maschi - n:	Femmine - n:
[Inserire altre figure contrattuali presenti in azienda]	Maschi - n:	Femmine - n:
Equiparati: - Co.co.co.Pro. che svolgono la propria attività nei locali dell'impresa - Ecc. [Inserire altre tipologie contrattuali atipiche presenti in azienda]	Maschi - n:	Femmine - n:
Disabili	Maschi - n:	Femmine - n:
Lavoratori stranieri	Maschi - n:	Femmine - n:
Lavoratori minori	Maschi - n:	Femmine - n:
Lavoratori ultra-cinquantenni	Maschi - n:	Femmine - n:

SITUAZIONE INFORTUNISTICA RIFERITA AGLI ANNI

Nel presente arco temporale si sono verificati n° infortuni con un'assenza media dal lavoro di giorni e sono state denunciate n° ... malattie professionali.

➤ **ATTIVITA' DELL'AZIENDA**

[Sintesi]

➤ **DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO/CICLO TECNOLOGICO**

[Sintesi]


L'intero processo/ciclo è opportuno che venga delineato individuando i dati di input (materie prime e materiali ausiliari utilizzati) e i dati di output (elenco dei prodotti finiti o dei servizi forniti/erogati)

[E' utile allegare al DVR il lay-out degli spazi]

➤ **DESCRIZIONE ORGANIZZATIVA**

L'azienda è composta da reparti e divisioni alla cui direzione vi è il datore di lavoro e la cui struttura organizzativa è composta come schematizzato all'interno dell'organigramma.

[E' opportuno fare riferimento alle figure di dirigente/capoufficio/caporeparto/caposquadra ecc.]



➤ **ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE**

Il datore di lavoro ha provveduto, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e come specificato nel presente documento a:

- organizzare il **Servizio di Prevenzione e Protezione**
 - il sig. in qualità di **RSPP**
 - il sig. in qualità di **ASPP**
- nominare il dott. quale **Medico competente**

- organizzare la squadra di emergenza e designare i **lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008** (addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze). I nominativi dei lavoratori che compongono la squadra di emergenza sono riportati all'interno del Piano di Emergenza che costituisce uno degli allegati al presente documento.

I lavoratori hanno provveduto ad eleggere/designare il/i sig./ri quale/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

➤ PERCORSO METODOLOGICO E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI

Il presupposto del percorso di valutazione dei rischi è che sia stata fatta una verifica preliminare di conformità alle disposizioni legislative in vigore, allo scopo di individuare eventuali inadempienze e sanare le situazioni non a norma. Tali verifiche preliminari sono presupposti alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ma **non** costituiscono parte integrante del documento stesso.

Il percorso di valutazione dei rischi tiene conto e si sviluppa attraverso due momenti operativi:

1. Costatazione di fatto degli adempimenti normativi che l'azienda ha dovuto mettere in atto in base agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché in relazione ad altre leggi vigenti;
2. Individuazione dei rischi attraverso:
 - esame del registro infortuni
 - intervista con gli operatori
 - analisi dell'**attività di lavoro** specifica al fine dell'evidenziazione dei comportamenti anomali con riferimento alla sicurezza

Per effettuare una corretta valutazione dei rischi è necessario procedere con una attenta analisi delle attività lavorative. È opportuno che ciascuna attività lavorativa venga analizzata, nelle sue fasi, evidenziando i pericoli connessi al rapporto uomo/ambiente e uomo/macchina prevedendo anche una analisi specifica in relazione alla mansione.

Occorre tenere presente che la normativa indica per alcune situazioni di pericolo (incendi, stress lavoro correlato, sostanze chimiche ecc.) criteri specifici da seguire (cfr. pagg. 56-57).

Per ogni attività lavorativa, i passi operativi per l'individuazione e la valutazione dei rischi sono i seguenti:

- **identificazione dei luoghi di lavoro (rapporto uomo/ambiente)**
intesi come i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda, nonché ogni altro luogo dell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro;
- **identificazione dei posti di lavoro (rapporto uomo/macchina e contesto lavorativo)**
per ogni luogo di lavoro vanno identificati e analizzati uno o più posti di lavoro;
- **identificazione delle mansioni (analisi specifica anche in relazione al contesto di lavoro e alle interazioni)**
sono tutte quelle attività particolari che non possono essere correlate ad un posto di lavoro fisso e che comportano il contatto o l'esposizione a rischi particolari (es. **manovra di gru, sollevamento, uso auto, lavori in esterno ecc.**);



- **identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi**

per ciascuno dei luoghi di lavoro, posti di lavoro e mansioni identificati, è necessario che vengano effettuate le ricerche dei pericoli presenti da cui ne deriva la valutazione del livello di rischio.

Sulla base dei pericoli individuati in relazione al rapporto uomo/ambiente, uomo/macchina e alla specifica mansione svolta, si identificano e analizzano i rischi residui.

La stima del rischio va effettuata attraverso un confronto tra l'evidenziazione del rischio, il tempo di esposizione allo stesso, l'esperienza dei lavoratori e la portata del provvedimento da adottare che ne risulta necessario;

- **stesura della relazione sulla valutazione dei rischi**

i risultati della valutazione dei rischi sono riportati all'interno di una relazione finale schematizzata con una tabella su tre colonne:

- la prima colonna riporta i rischi individuati
- la seconda colonna elenca i provvedimenti già attuati o proposti
- la terza colonna contiene una programmazione degli interventi.

La programmazione degli interventi è in funzione all'entità dei rischi residui:

Rischio residuo ALTO



esecuzione immediata

Rischio residuo MEDIO



esecuzione nell'arco di qualche mese

Rischio residuo BASSO



esecuzione nell'arco di un anno o più, anche in funzione di investimenti a medio/lungo termine

> RIELABORAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento verrà rielaborato in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori (art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008)

La presente revisione è stata curata dal Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione di tutti i soggetti interessati di cui documentazione attestante la partecipazione riportata in appendice al documento.

[Tutti gli allegati al DVR sono tenuti a disposizione per eventuali controlli]

Il medico competente Dr. ha partecipato alla redazione del presente documento a in data *gg mm aaaa*.

Il Rappresentante per la sicurezza (RLS) Sig. è stato consultato ai sensi dell'art. 47, D.Lgs. n. 81/2008 in data *gg mm aaaa*.

L'originale del presente documento è conservata presso mentre gli stralci relativi ai singoli reparti sono stati consegnati ai rispettivi responsabili.

Il Datore di lavoro

Nome e cognome:

Firma:

Il RSPP

Nome e cognome:

Firma:

Il RLS (se eletto/designato)

Nome e cognome:

Firma:

Il medico competente (se nominato)

Nome e cognome:

Firma:

Data del DVR: *gg mm aaaa*

[In assenza di medico competente o RLS/RLST, la data certa è documentata tramite Posta Elettronica Certificata o con altra forma prevista dalla legge (Decreto 30 novembre 2012)]

Elenco degli allegati al DVR

-
-
-

[Planimetrie, nomine, relazioni tecniche, progetti formativi ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011, procedura gestione appalti ecc.]

La seguente documentazione è disponibile presso:

Elementi di attenzione per i RSPP

- Occorre sempre indicare i ruoli dell'organizzazione aziendale che provvedono alla realizzazione delle misure e delle procedure individuate e che hanno adeguati poteri e competenze
- Nell'ottica di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione individuate può comportare, a fronte di un persistente rischio residuo, valutazioni ed aggiornamenti periodici. Infatti, anche dopo l'adozione delle misure di miglioramento potrebbe permanere un rischio residuo che sarà oggetto di valutazione specifica
- All'art. 33, lettera b), del Testo unico, che prevede che il RSPP "provvede ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 26, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure", che possono consistere in procedure specifiche, manutenzioni programmate ecc.

DA NON DIMENTICARE:

• **CRITERI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AGLI AGENTI FISICI**

(rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali)

Per quanto concerne la valutazione del rischio derivante dagli agenti fisici, si precisa che la suddetta valutazione costituisce parte integrante e specifica del documento di cui all'art. 17 e, in particolare del contenuto del titolo VIII e degli allegati da XXXV XXXVII del D.Lgs. n. 81/08.

• **CRITERI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO ALLE SOSTANZE PERICOLOSE**

(agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, e amianto)

Per quanto concerne la valutazione del rischio connesso alle sostanze pericolose, si precisa che la suddetta valutazione costituisce parte integrante e specifica del documento di cui all'art. 17 e, in particolare del contenuto del titolo IX e degli allegati da XXXVIII XLIII del D.Lgs. n. 81/08.

• **CRITERI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AGLI AGENTI BIOLOGICI**

Per quanto concerne la valutazione del rischio connesso agli agenti biologici, si precisa che la suddetta valutazione costituisce parte integrante e specifica del documento di cui all'art. 17 e, in particolare, del titolo X e degli allegati da XLIV a XLVIII del D.Lgs. n. 81/08.

• **CRITERI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO**

Per quanto concerne la valutazione del rischio derivante da incendio, si deve fare riferimento al DM 10 marzo 1998 e s.m.i.

• **CRITERI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AD ATMOSFERE ESPLOSIVE**

Per quanto concerne la valutazione del rischio connesso alle atmosfere esplosive, si precisa che la suddetta valutazione costituisce parte integrante e specifica del documento di cui all'art. 17 e, in particolare, del titolo IX e degli allegati da XLIX a LI del D.Lgs. n. 81/08.

• **CRITERI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO A STRESS LAVORO-CORRELATO**

Ai sensi delle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente (18.11.2010)

• **CRITERI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO A DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI**

(Art. 28, D.Lgs. n. 81/2008)

• **CRITERI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA**

CONTRATTUALE APPLICATA(lavoro in somministrazione, distacco, lavoro notturno ecc.)

(Art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. n. 276/2003, D.Lgs. n. 66/2003)

CRITERI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI GESTANTI

Per quanto concerne le disposizioni dettate dal Decreto 151/2001 concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, è stata fatta la seguente valutazione.

MANSIONE	RISCHIO	PROVEDIMENTO
		[Es. divieto di svolgimento di mansione ecc.]

> **RICHIAMO ALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.Lgs. n. 81/08**

Alcune attività all'interno dell'azienda sono svolte in regime di contratto di appalto/contratto d'opera (es. manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristorazione, vigilanza, movimentazione, trasporto, operazioni di rinnovo e/o di sistemazione dei locali ecc.).

E' opportuno riportare l'elenco dei contratti in essere in azienda (almeno quelli su base annua).

N.B. per i contratti in essere si procederà alla redazione del DUVRI secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008

I lavoratori interessati dalle attività in appalto ("rischi da interferenza") sono informati sulla natura dei pericoli e sulle misure adottate.

Con riferimento agli appalti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, si applicano le disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili.



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

www.assolombarda.it
www.farvolaremilano.it
www.assolombardanews.it
Seguici su     